ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI ALCUNI RUOLI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 2

Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

L'orario giornaliero di servizio del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' stabilito in sei ore, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' abrogato l'inciso: "anche non continuative".

Versione in vigore dal 8 gennaio 1974, non più in vigore dal 29 gennaio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 29 novembre 1973, n. 809
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adeguamento-delle-dotazioni-organiche-di-alcuni-ruoli-del-personale/art-2-orario-d-obbligo-di-alcune-particolari-categorie-di-personale-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it